



carico il ricorrente il 17.9.2021 e che tale stato ha accettato la richiesta con nota dell'1.10.2021.

Ciò considerato, parte ricorrente ha posto a fondamento dell'impugnazione del provvedimento di trasferimento in Romania, tra l'altro, la violazione degli artt. 4 e 5 del regolamento in tema di obblighi informativi, nonché le carenze sistemiche esistenti nello stato di destinazione, tali da non renderlo paese sicuro in caso di trasferimento.

Ebbene, la domanda di annullamento del trasferimento in Romania appare allo stato fondata in ragione delle carenze sistemiche esistenti nel paese dove il ricorrente deve essere trasferito, con la conseguente competenza dello stato italiano all'esame della sua domanda di protezione internazionale, stante le migliaia di cittadini ucraini che in fuga dalla guerra si stanno rifugiando in Romania (<https://www.savethechildren.it/blog-notizie/guerra-ucraina-migliaia-i-profughi-romania>), a fronte di una generale impreparazione del sistema asilo romeno rispetto all'arrivo dei flussi di profughi dall'Ucraina; un [articolo di Radio Free Europe del 15 febbraio 2022](#) affermava che, secondo organizzazioni della società civile, la Romania appariva del tutto impreparata ad un significativo flusso di profughi provenienti dall'Ucraina. Le carenti strutture di accoglienza risultavano già al limite della loro capacità prima dell'inizio della crisi ed è difficile che siano in grado di accogliere decine di migliaia di nuovi arrivi, anzi secondo fonti governative, sarebbe possibile creare un massimo di 2.500 posti in più nel sistema di accoglienza. I centri di accoglienza erano già al 70% della loro capacità nel 2021 a causa di un raddoppiamento del numero delle richieste di asilo rispetto all'anno precedente. Nello stesso anno, l'ombudsman romeno aveva segnalato problemi di sovraffollamento in diversi centri di accoglienza. Secondo [OCHA](#), dal 24 febbraio al 15 marzo 2022, il numero di persone provenienti dall'Ucraina che hanno attraversato il confine romeno sono state più di 180.000. Il [Jesuit Refugee Service](#) riporta che in media la Romania gestisce circa 6.000 domande di asilo all'anno mentre dal 24 febbraio al 14 marzo nel Paese ne sono state presentate 3.200.

Alla luce della situazione descritta si ritiene, dunque, che il trasferimento dell'odierno richiedente asilo in Romania si ponga in contrasto con la previsione dell'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento UE n. 604 del 2013 e con quella dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non garantendo con certezza o, comunque, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rispetto dei diritti fondamentali del richiedente in tale Stato.

Il provvedimento del Ministero dell'Interno impugnato, che dispone il trasferimento dell'odierno ricorrente in Romania, deve in conclusione essere annullato con declaratoria della competenza italiana all'esame della domanda di protezione, risultando dal modello C3 e dai rilievi dattiloscopici allegati da parte resistente che il ricorrente ha presentato domanda di protezione solo in Romania e, successivamente, in Italia.

Le spese di lite devono essere tuttavia compensate, considerata l'ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio e la valutazione sopravvenuta nel corso del giudizio circa la sussistenza delle carenze sistemiche in Romania a causa della crisi in Ucraina.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:

- annulla il provvedimento emesso il 2.11.2021 e notificato il 10.11.2021, prot. 518956/065LEOY/BS0007221, con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino ha disposto il trasferimento del ricorrente in Romania e, per l'effetto, dichiara la competenza italiana all'esame della domanda di protezione internazionale;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/10/2022.

LA PRESIDENTE  
Dott.ssa Cecilia Pratesi